

# Corte di Cassazione

Sentenza del 11/01/2006 n. 377

## Intitolazione:

Imposte sul reddito - Spese di impianto ed ampliamento -  
Ammortamento - Detrazione dei costi in un'unica soluzione -  
Legittimita' - Art. 2426 del c.c.

## Massima:

In tema di imposte sui redditi con particolare riguardo all'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, e' legittima la detrazione dei suddetti costi in un'unica soluzione, anche alla luce dell'art. 2426 c.c., secondo cui i costi in questione devono essere ammortizzati "entro un periodo non superiore a cinque anni" e, dunque, possono essere ammortizzati in meno di cinque anni.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

## Testo:

Svolgimento del processo

1. La R. S.p.a. impugno' un avviso di rettifica relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1987.

La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse parzialmente il ricorso, confermando solamente tre delle riprese a tassazione.

L'appello proposto dall'ufficio venne rigettato mentre fu accolto l'appello incidentale della societa', con integrale annullamento dell'avviso di rettifica.

2. Avverso la sentenza di secondo grado - limitatamente al capo relativo all'accoglimento dell'appello incidentale quanto alla ripresa a tassazione riguardante le spese relative ad una delibera di aumento di capitale - propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria (notificato l'8 novembre 2000 e depositato il 28 novembre 2000), affidato a tre motivi.

La societa' intimata non si e' costituita.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce nullita' della sentenza per mancanza di motivazione quanto all'accoglimento dell'appello incidentale sul punto riguardante la ripresa a tassazione dell'80 per cento delle spese, portate in deduzione per l'intero, relative ad una delibera di aumento di capitale.

Con il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, lamenta il vizio di motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria sul medesimo punto.

1.1. I due motivi sono infondati.

La pur sintetica motivazione della sentenza impugnata da' infatti adeguato conto dell'iter logico seguito dal giudice, il quale ha evidentemente ritenuto la delibera di aumento di capitale connessa a quella di fusione tra la stessa R. S.p.a. e la S.r.l. B. e ne ha dedotto che "se gli effetti della fusione debbono essere riferiti all'anno 1987, ebbene, per quell'anno, vanno riconosciute tutte le deduzioni", comprese, dunque, quelle rappresentate dalle spese relative alla delibera di aumento di capitale.

2. Con il secondo motivo l'Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 597 del 1973.

La parte ricorrente muove dalla premessa che le spese relative ad una delibera di aumento di capitale rappresentano costi ad utilizzazione pluriennale e soggiacciono pertanto alla regola dettata dall'art. 71, comma 3, del citato D.P.R. n. 597/1973, secondo cui i costi ad utilizzazione pluriennale, diversi da quelli previsti ai primi due commi, sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun periodo d'imposta.

Quanto poi all'inviduazione del numero dei periodi d'imposta tra i quali dovrebbe essere suddiviso il costo di cui si tratta, la parte ricorrente assume che debba farsi riferimento, per analogia, al principio dettato dall'art. 2426 del codice civile, nel testo pro tempore vigente, secondo il quale "le spese di impianto e di ampliamento che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 2427 possono estinguersi... mediante ammortamento annuale entro un periodo non superiore a cinque anni".

Il costo della delibera di aumento di capitale sarebbe dunque deducibile in cinque anni, per quote costanti del 20 per cento per ciascun periodo di imposta, in difetto di altri criteri legali di suddivisione.

2. Anche il secondo motivo e' infondato.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il numero dei periodi di imposta tra i quali va suddiviso il costo ad utilizzazione pluriennale derivante dalla delibera di aumento di capitale dovrebbe ricavarsi dalla regola dettata dall'art. 2426 del codice civile (nel testo all'epoca vigente) in tema di ammortamento delle spese di impianto e di ampliamento.

A prescindere da qualsiasi considerazione riguardo alla fondatezza di tale prospettazione, va rilevato che la norma richiamata dall'Amministrazione, prevedendo che le spese di cui si tratta possano estinguersi mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua evidentemente il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza pero' prevedere alcun periodo minimo, restando percio' salva la facolta' della societa' di estinguere le spese stesse in un periodo piu' breve ovvero anche in un solo anno.

In definitiva, l'applicazione analogica alla fattispecie della regola in tema di ammortamento delle spese di impianto e di ampliamento, invocata dalla Amministrazione ricorrente, non comporta affatto la conseguenza, che la stessa Amministrazione vorrebbe trarne, della deducibilita' in cinque quote annue di uguale ammontare del costo pluriennale riferibile ad una delibera di aumento del capitale.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.